**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**
*Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado*
87010 TERRANOVA DA SIBARI (CS)
*Tel. 0981/957354 - FAX 0981/955092 – Via Orto S. Antonio Cod. Fisc.: 94006030780 –*
*Cod. Mecc.CSIC842008 Sito web:* http://www.ic terranovadasibari.edu.it/
*Email:* csic842008@istruzione.it- Codice Univoco UFL1E5

I. C. S. TERRANOVA DA SIBARI
**Prot. 0002783 del 23/09/2020**
(Uscita)

Al personale Docente e ATA
SEDI
Al sito web
Agli atti

**Al personale docente e ATA**

**Il COVID-19** riconosciuta come sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) è il nome dato al nuovo coronavirus del 2019. COVID-19 è il nome dato alla malattia associata al virus.

Esso rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure di prevenzione di natura generale rivolta a tutta la popolazione, e di natura particolare nei luoghi di lavoro, in conformità al Protocollo Sicurezza del 14 marzo 2020, al DPCM del 7 settembre 2020 nonché in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008.
Il DPCM del 7 settembre 2020 ha previsto che le istituzioni scolastiche continuino a predisporre ogni misura utile all'avvio delle attività didattiche/educative, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-COV-2 elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS)
I sintomi più comuni di contagio da COVID-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte (Ministero della Salute).
Tale informativa contiene quindi misure precauzionali che seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria, e che declinano le prescrizioni del Protocollo Sicurezza alla realtà interna.
Sul posto di lavoro ognuno è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, in conformità alla normativa vigente e con la finalità di impedire, contrastare e ridurre la diffusione del contagio:

**Il lavoratore è obbligato**

- a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali e deve chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
- È vietato fare ingresso nel luogo di lavoro o permanere nello stesso ed è obbligatorio dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

- È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in sede (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza: almeno 1 mt., osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- È obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo sempre cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti (un metro e mezzo in questo caso).
- È vietato frequentare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Tutti i soggetti che manifestano i sintomi da contagio Covid-19 devono immediatamente rivolgersi al proprio medico curante, il quale potrà dare specifiche indicazioni, attraverso un certificato medico, all'ente ed al Medico Competente affinché possano adottare le misure di tutela più idonee.
- Ogni qualvolta sia possibile vanno adottate forme di smart working, lavoro a distanza.
- Garantire sempre un adeguato ricambio d'aria negli ambienti di lavoro, con impianti idonei e con apertura delle finestre.
- È obbligatorio per tutte le persone presenti di adottare tutte le possibili precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

L'istituzione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

- È obbligatoria la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
- È obbligatorio utilizzare i DPI richiesti.
- È obbligatorio utilizzare la mascherina chirurgica, o FFP2 o superiore, guanti (EN374), occhiali, cuffie ecc. solo nei casi in cui sia impossibile mantenere le distanze interpersonali di sicurezza, in conformità alle specifiche indicazioni, che verranno consegnate a tutti gli interessati. In caso di mancanza dei necessari DPI, per difficoltà oggettiva e documentata di reperimento sul mercato, il lavoro, che non permetta il rispetto di tale distanza, deve essere riorganizzato per ottenere la distanza di sicurezza oppure interrotto.

**LEZIONI DI MUSICA**

In ottemperanza a quanto indicato nella nota MI n. 16495 del 15/09/2020 relativamente alle procedure di sicurezza da applicare durante le lezioni di canto e musica, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) in merito all'attività didattica corale e strumentale ha fornito le seguenti specifiche indicazioni:

- Nei locali scolastici destinati alla didattica deve essere sempre effettuato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro
- Le attività didattiche che prevedono l'utilizzo di strumenti a fiato o attività corali devono essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale
- In caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere di 2 metri
- Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell'igiene ambientale sarà ancora più accurata in considerazione della peculiarità dell'attività svolta.

- Si raccomanda agli studenti di evitare il contatto fisico, l'uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggio, spartito…) e lo scambio di strumenti musicali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Letizia Belmonte
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)*